

**Allegato "C" Repertorio n. 48.374 Raccolta n. 15.983**

**STATUTO**

**Costituzione e sede**

**Articolo 1**

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni l'Associazione

**"LA VALLE DEL LURA ETS"**

con sede in Cadorago (CO), Via Belleneuve senza numero civico.

2. Gli Amministratori hanno la facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

**Scopi**

**Articolo 2**

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in osservanza e in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, compresa istruzione formazione, nei confronti di persone particolarmente disagiate, in difficoltà e/o portatrici di handicap.

2. Essa intende perseguire le proprie finalità svolgendo prevalentemente in favore di terzi una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 di cui oltre.

3. L'Associazione in particolare, intende perseguire i seguenti scopi:

- promuovere una cultura di pace, di solidarietà e comprensione tra i popoli e le culture;
- promuovere l'affermazione dei diritti umani con iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- promuovere la scolarizzazione di ogni ordine e grado;
- assistere, curare e sostenere mediante opportune iniziative e progetti i singoli individui o categorie in particolare stato di bisogno a causa di malattie, povertà, discriminazione o qualunque altro tipo di sofferenza fisica o mentale;
- combattere la povertà e il sottosviluppo economico, sociale e culturale;
- assistere e curare i bambini, le famiglie, le donne, gli anziani, le persone affette da handicap fisici o psichici e ogni altra categoria sociale che necessita d'aiuto.

**Articolo 3**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per meglio raggiungere le proprie finalità sociali, l'Associazione potrà:

- garantire l'assistenza socio-assistenziale di base, con particolare riferimento ai problemi materno-infantili anche tramite la realizzazione e/o la gestione di strutture atte alla cura e alla tutela dei bambini come case famiglia, comunità di assistenza e recupero, orfanotrofi, asili e qualunque altra struttura destinata alla protezione sia del bambino che

della sua famiglia e al loro sostegno anche economico, quando necessario;

- studiare e realizzare progetti mirati al sostegno del bambino nel suo contesto familiare e sociale, anche tramite l'attuazione di "adozioni a distanza";

- selezionare, formare e impiegare dei volontari in servizio civile;

- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività e sulle realizzazioni dei progetti, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche o qualunque altro tipo di prodotto editoriale, realizzazione siti internet e produzioni a carattere multimediale, video e informatico;

- promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della solidarietà, dei diritti umani, della salute, della scuola, delle differenti forme di disagio o discriminazione;

- assistere, sostenere e collaborare con singoli individui altre associazioni, enti e istituzioni non a scopo di lucro oppure organismi nazionali e internazionali nella realizzazione dei loro progetti purché in sintonia con gli scopi del presente statuto;

- realizzare e/o gestire case famiglia, comunità di assistenza, case rifugio per donne vittime di violenza fisica o psicologica oppure in situazione di disagio;

- promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle istituzioni scolastiche, nel volontariato attivo e passivo in favore dell'Associazione, sottolineando il valore educativo e formativo della solidarietà in ambito nazionale e internazionale;

- promuovere e organizzare eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi destinati alle attività e ai progetti dell'Associazione;

- partecipare a organismi associativi e consortili che si propongano finalità e attività analoghe o complementari;

- al solo fine di perseguire l'oggetto associativo potrà costruire o acquistare beni mobili e immobili nonché assumere e organizzare, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, tutte le iniziative che risultino rispondenti alle proprie finalità, destinando all'uopo l'attività degli Associati e il suo patrimonio mobiliare e immobiliare;

- porre in essere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle disposizioni di Legge, applicabili all'Associazione e alle attività da essa poste in essere operando in collaborazione con altri Enti, istituti e organismi, sia pubblici che privati, gruppi e associazioni, presenti sul territorio locale e nazionale aventi finalità analoghe.

**4.** L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del De-

creto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.

5. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

7. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Patrimonio**

##### **Articolo 4**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio associativo è formato:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- d) dai contributi di Enti Pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- f) da eventuali rendite patrimoniali;
- g) da eventuali entrate da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e da eventuali entrate da attività diverse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

##### **Articolo 5**

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro

il 31 maggio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

4. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio associativo.

5. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

#### **Associati**

##### **Articolo 6**

1. Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta.

2. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

3. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola.

4. L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

6. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

7. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri socia-

li ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

**9.** Gli associati devono versare quote associative annuali e ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

**10.** Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

**11.** La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

**12.** Potranno essere esclusi su iniziativa del Consiglio Direttivo, gli associati che:

- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote associative e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto associativo;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

**13.** Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

**14.** Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, nonché dai Consiglieri tutti.

**15.** Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio di voto uninominale.

### **Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 7**

**1.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti;
- e) il Revisore legale dei conti, ove o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3

luglio 2017 n. 117, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2.397 comma 2 Codice Civile.

#### **Articolo 8**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due (2) volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (1/10) degli associati.

#### **Articolo 9**

1. L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e ove costituiti, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;

e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

f) delibera in ordine all'esclusione degli associati;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera su ogni altra questione ordinaria a essa riservata dalla Legge o dallo statuto.

2. L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla Legge o allo statuto.

3. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, in prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

4. Ogni associato può essere delegato a esercitare in assemblea un massimo di tre (3) voti.

5. In seconda convocazione, da tenersi non meno di ventiquattro (24) ore dalla prima, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
7. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **Articolo 10**

1. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o in sua mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza di questo, dall'associato più anziano presente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
3. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
5. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
6. Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### **Articolo 11**

1. La convocazione dell'Assemblea avviene con avvisi personali spediti agli associati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione anche via fax e/o e-mail o con raccomandata a mano con firma per ricevuta.
2. L'Assemblea è comunque valida, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.
3. Nell'avviso va indicato l'Ordine del Giorno.

#### **Articolo 12**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da due (2) a sette (7), dura in carica cinque (5) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Si applica l'art. 2.382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2.475 ter Codice Civile.

4. Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### **Articolo 13**

1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, tra i propri componenti, il Presidente e un Vice-Presidente.

#### **Articolo 14**

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, a eccezione di quelli che la Legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

3. Il Consiglio direttivo può delegare speciali mansioni a uno o più dei suoi membri.

4. I Consiglieri possono nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

5. In ogni caso, quando la rappresentanza dell'Associazione è conferita a un soggetto che non sia Amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza dell'Associazione è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **Articolo 15**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche in forma elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche in forma elettronica almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

3. Il Revisore, se nominato, partecipa alle riunioni consiliari titolo solo consultivo.

#### **Articolo 16**

1. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

2. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

### **Articolo 17**

1. La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne farà le veci.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Articolo 18**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per Legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un Organo di Controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro (4) esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2.397 comma 2 Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo:
  - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che il bilancio associativo, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
4. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

### **Articolo 19**

7. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **I sostenitori**

### **Articolo 20**

1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, pur non potendo partecipare alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere

detti scopi con contributi in denaro o in natura.

2. I sostenitori non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'Associazione e pur avendo diritto a partecipare alle riunioni, non hanno diritto di voto. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.

### **Scioglimento dell'Associazione**

#### **Articolo 21**

1. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 Codice Civile.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di Legge vigenti.

### **Norma di chiusura**

#### **Articolo 22**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e in quanto compatibile, al Codice Civile.

F.to Chiara Zuccaroni

F.to Mario Mele (segue sigillo)